

CONTRATTO DI ORDINI PER ACQUISTO DI TITOLI ATTRAVERSO OPERAZIONI DI PRESTITO E RIPORTO

Spett.le <...>

Con la presente io/noi sottoscritto/i, nel dichiararVi che è mia/nostra esigenza ottenere in prestito titoli nominativi e al portatore italiani ed esteri per procedere alla liquidazione, nei diversi sistemi di clearing, dei contratti aventi a oggetto i titoli medesimi,

Vi conferisco/conferiamo l'incarico di

stipulare, in nome e per conto mio/nostro, contratti di prestito e di riporto aventi a oggetto i titoli nominativi e/o al portatore della specie e quantità che, di volta in volta, Vi indicherò/indicheremo attraverso il conferimento di specifici ordini.

Tali titoli verranno da Voi contabilizzati nel deposito amministrativo n<...> a me/noi intestato. Il presente incarico e le operazioni che, in esecuzione dello stesso, verranno concluse sono regolati dalle seguenti condizioni.

Art. 1 – Modalità di esecuzione dell'incarico

1. Qualora la banca accetti gli specifici incarichi conferiti al cliente, essa provvederà a effettuare nei tempi tecnici necessari, le operazioni di prestito e di riporto per la specie e il quantitativo di titoli richiesti dal cliente stesso.

2. A tal fine, la banca è tenuta a realizzare l'operazione medesima, a richiesta del cliente, nella forma del prestito o del riporto, restando comunque in facoltà della banca stessa di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la controparte contrattuale.

3. La banca è fin d'ora autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., a concludere le operazioni di cui ai precedenti commi sia in proprio che con controparti per le quali la stessa agisca in veste di mandataria.

4. Per la conclusione dei contratti previsti nelle Sezioni I e II la banca è inoltre autorizzata fin d'ora ad addebitare, di volta in volta, su apposito conto corrente e/o deposito amministrato – acceso presso la banca stessa e individuato all'atto della sottoscrizione delle presenti condizioni – le somme e/o i valori mobiliari richiesti per l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 9 e 17.

Art. 2 - Durata dell'incarico

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso di almeno <...> giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, decorrente dalla data di ricezione della lettera medesima.

2. Il recesso non ha comunque effetto con riferimento alle operazioni già concluse in esecuzione del presente incarico.

Art. 3 - Invio di comunicazioni

1. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della banca e/o dalle operazioni derivanti dallo stesso sono fatte al cliente con pieno effetto all'indirizzo da

lui indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto o fatto conoscere successivamente.

2. Le comunicazioni e le notifiche alla banca devono essere fatte per iscritto alla filiale presso la quale è stato conferito l'incarico.

Art. 4 - Remunerazione spettante alla banca mandataria

1. La banca mandataria, per ogni operazione conclusa in esecuzione del presente incarico, ha diritto a una commissione calcolata nella misura e/o secondo le modalità indicate nel modulo allegato al presente contratto.

2. La banca mandataria ha diritto inoltre al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dall'esecuzione dell'incarico.

Art. 5 - Modifica delle condizioni

1. La banca si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni contrattuali.

2. Tali modifiche saranno validamente effettuate dalla banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure mediante altra modalità di comunicazione con lo stesso concordate ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione medesima.

3. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche previste nel presente contratto, rispettando, in caso di variazione in senso favorevole al cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, comma 2 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 6 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente incarico e le operazioni effettuate in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

2. Per qualunque controversia derivante dall'incarico conferito è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale/sede centrale della banca alla quale è stato conferito l'incarico.

3. Per le controversie relative ai contratti di prestito e di riporto, conclusi in esecuzione del presente incarico, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale/sede centrale della banca mandataria del prestatore e del riportato.

SEZIONE I

OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Art. 7 - Oggetto e durata del prestito

1. Le operazioni di prestito hanno durata determinata, comunque non superiore ad un anno e possono avere a oggetto titoli nominativi e al portatore italiani e/o esteri.

2. La durata pattuita per ogni singola operazione di prestito potrà essere prorogata, con il consenso della banca mandataria del prestatore, una o più volte, ma a condizione che l'intera durata del prestito medesimo non superi il limite di un anno.

Art. 8 - Effetti del prestito

1. Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli passano in proprietà del prestatario ai sensi dell'art. 1814 c.c.

2. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito, nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli stessi spettano al prestatario.

Art. 9 - Garanzia costituita dal prestatario (1)

1. A garanzia dell'operazione, il prestatario è tenuto a versare alla banca mandataria del prestatore il controvalore – in denaro e/o valori mobiliari valutati secondo i criteri indicati nel modulo allegato al presente contratto – dei titoli prestati, aumentato dello scarto del <...> per cento che deve permanere per tutta la durata del prestito con facoltà comunque della banca mandataria di esigere, in ogni momento, dal prestatario eventuali integrazioni dello scarto medesimo.

2. Resta inteso che tale controvalore, aumentato del relativo scarto, è costituito in pegno ai sensi dell'art. 1851 c.c. ed è accreditato in un apposito conto acceso presso la banca mandataria del prestatore, indisponibile per il prestatore medesimo.

3. Le disponibilità in denaro risultanti dal saldo del conto di cui al comma precedente saranno remunerate a un tasso di mercato pattuito con il prestatario al momento della conclusione del prestito.

Art. 10 - Obblighi del prestatario

1. Alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, il prestatario, ai sensi dell'art. 1813 c.c., deve restituire al prestatore, per il termine della banca mandataria, titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima, ottenendo conseguentemente lo svincolo della garanzia prestata.

2. In caso di inadempimento, da parte del prestatario, degli obblighi di restituzione previsti al precedente comma e negli articoli della presente Sezione, la banca mandataria del prestatore, senza necessità di preavviso o altra formalità, provvederà ad acquistare i titoli in questione utilizzando a tal fine le disponibilità in valori mobiliari e/o denaro costituite in garanzia dal prestatario medesimo, ferma restando comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

3. La banca mandataria del prestatore si riserva altresì l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma nel caso di inadempimento, da parte del prestatario, degli obblighi di integrazione dello scarto previsti all'art. 9.

Art. 11 - Condizione risolutiva

1. Costituisce condizione risolutiva di tutti i contratti di prestito in essere – che potrà essere fatta valere dalla banca mandataria del prestatore – ognuna delle seguenti ipotesi:

- il verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 1186 c.c.;
- il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del prestatario, in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito del prestatore;
- l'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di prestito o di rapporto concluso ai sensi degli articoli contenuti nella presente Sezione e nella Sezione II.

2. Resta inteso che la banca mandataria del prestatore ha facoltà di far valere la predetta condizione risolutiva solo con riferimento a tutti i contratti in essere.

3. Ove tale facoltà venga esercitata, detta banca deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al prestatario, per il tramite della banca mandataria di quest'ultimo, il quale, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuto ad adempiere all'obbligo di restituzione dei titoli, entro il <...> giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa, fermo restando in ogni caso il diritto della banca mandataria del prestatore di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 12 - Recesso

La banca mandataria del prestatore, anche su richiesta di quest'ultimo, ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal rapporto di prestito con preavviso di almeno <...> giorni, da darsi mediante telex, fax o lettera raccomandata, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Il prestatario deve adempiere all'obbligo di restituzione dei titoli il <...> giorno successivo a quello di efficacia del recesso.

2. Analoga facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma, spetta al prestatario con effetto di estinzione anticipata dell'operazione di prestito mediante restituzione di quanto dovuto.

3. La parte che esercita il recesso deve corrispondere alla controparte una penale calcolata secondo i criteri indicati nel modulo allegato al presente contratto.

Art. 13 - Remunerazione al prestatore

1. Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al prestatore spetta un compenso, calcolato su base giornaliera, in misura comunque non inferiore a quella indicata, in relazione alle diverse tipologie dell'operazione medesima, nel modulo allegato al presente contratto. Tale compenso è aumentato di un importo corrispondente ai proventi derivanti dai titoli nel periodo di durata del prestito.

Art. 14 - Operazioni concluse in proprio dalla banca mandataria

1. Qualora la banca mandataria del prestatario conclude con se stessa l'operazione di prestito, essa agisce in qualità di prestatore ai sensi dei precedenti articoli assumendo anche i diritti e gli obblighi ivi attribuiti alla banca mandataria di tale soggetto.

SEZIONE II

OPERAZIONI DI RIPORTO

Art. 15 - Oggetto e durata del riporto

1. Le operazioni di riporto hanno durata determinata, comunque non superiore a sei mesi e possono avere a oggetto titoli nominativi e al portatore italiani e/o esteri.

Art. 16 - Effetti del riporto

1. Per effetto dell'operazione di riporto, i titoli passano in proprietà al riportatore ai sensi dell'articolo 1548 c.c.

2. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati a riporto, nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli stessi spettano al riportatore.

Art. 17 - Pagamento del prezzo e garanzia costituita dal riporto

Il riportatore è tenuto a versare alla banca mandataria del riportato un prezzo pari al controvalore – in denaro e/o valori mobiliari valutati secondo i criteri indicati nel modulo allegato al presente contratto – dei titoli acquisiti, aumentato dello scarto del <...> per cento che deve permanere per tutta la durata del riporto, con facoltà comunque della banca mandataria di esigere, in ogni momento, dal riportatore eventuali integrazioni dello scarto medesimo.

2. Detto prezzo è accreditato in un apposito conto acceso presso la banca mandataria del riportato e indisponibile per il riportato medesimo, essendo esso costituito in pegno ai sensi dell'art. 1851 c.c. a garanzia dell'adempimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di pagamento assunti con l'operazione stessa verso il riportatore.

3. Le disponibilità in denaro risultanti dal saldo del conto in cui al comma precedente saranno remunerate a un tasso di mercato previamente pattuito con il riportato.

Art. 18 - Obblighi del riportatore

1. Alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di riporto, il riportatore deve restituire al riportato, per il tramite della banca mandataria, titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima, ottenendo conseguentemente il rimborso del prezzo di cui all'art. 17.

2. In caso di inadempimento da parte del riportatore degli obblighi di restituzione previsti al precedente comma e negli articoli della presente Sezione, la banca mandataria del riportato provvederà ad acquistare i titoli in questione ai sensi dell'art. 1516 c.c.

3. La banca mandataria del riportato si riserva altresì l'esercizio dei diritti di cui al precedente nel caso di inadempimento, da parte del riportatore, degli obblighi di integrazione dello scarto previsti all'art. 17.

Art. 19 - Condizione risolutiva

1. Costituisce condizione risolutiva di tutti i contratti di riporto in essere – che potrà essere fatta valere dalla banca mandataria del riportato – ognuna delle seguenti ipotesi:

- il verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 1186 c.c.;
- il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del riportatore, in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito del riportato;
- l'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di riporto o di prestito concluso ai sensi degli articoli contenuti nella presente Sezione e nella Sezione I.

2. Resta inteso che la banca mandataria del riportato ha la facoltà di far valere tale condizione risolutiva solo con riferimento a tutti i predetti contratti in essere.

3. Ove tale facoltà venga esercitata, detta banca deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al riportatore, per il tramite della banca mandataria di quest'ultimo, il quale, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuto ad adempiere all'obbligo di restituzione dei titoli entro il <...> giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa, fermo restando in ogni caso il diritto della banca mandataria del riportato di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 20 - Recesso

1. La banca mandataria del riportato, anche su richiesta di quest'ultimo, ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'operazione di riporto con preavviso di almeno <...> giorni, da darsi mediante telex, telegramma, fax o lettera raccomandata, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Il riportatore deve adempiere all'obbligo di restituzione dei titoli il <...> giorno successivo a quello di efficacia del recesso.

2. Analoga facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma, spetta al riportatore con effetto di estinzione anticipata dell'operazione di riporto mediante restituzione di quanto dovuto.

3. La parte che esercita il recesso deve corrispondere alla controparte una penale calcolata secondo i criteri indicati nel modulo allegato al presente contratto.

Art. 21 - Remunerazione del riportato

1. Per ciascuna operazione di riporto conclusa, al riportato spetta un compenso, calcolato su base giornaliera, in misura comunque non inferiore a quella indicata, in relazione alle diverse tipologie dell'operazione medesima, nel modulo allegato al presente contratto. Tale compenso è aumentato di un importo corrispondente ai proventi derivanti dai titoli nel periodo di durata del riporto.

Art. 22 - Operazioni di riporto concluse in proprio dalla banca mandataria

1. Qualora la banca mandataria del riportatore concluda con se stessa l'operazione di riporto, essa agisce in qualità di riportato ai sensi dei precedenti articoli assumendo anche i

diritti e gli obblighi ivi attribuiti alla banca mandataria di tale soggetto, restando esclusa in tal caso l'applicazione dell'art. 17 commi 2 e 3.

Art. 23 - Clausola di mediazione.

In ogni caso, compreso quello di cui al D.Lgs 28/2010, art. 5, comma 5, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto o ad esso comunque riconducibili, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la B&B Professione Mediatore S.a.s. di Bertolini Luca & C. - iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 358 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione – in base al regolamento di mediazione vigente. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.professionemediatore.it .

Dichiaro/dichiariamo che un esemplare del presente contratto e dei relativi moduli allegati mi/ci è stato da voi consegnato.

Dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art.1341, secondo comma, c.c. e dell'art. 1469-bis c.c., le seguenti condizioni:

Art. 1 - terzo comma - (operazioni concluse in proprio dalla banca mandataria)

Art. 2 - (recesso del contratto)

Art. 5 - (modifica delle condizioni)

Art. 6 - (deroga di competenza giudiziaria)

Art. 7 - secondo comma - (proroga del prestito titoli)

Art. 11 - (condizione risolutiva del prestito titoli)

Art. 14 - (disciplina del prestito concluso in proprio dalla banca mandataria)

Art. 19 - (condizione risolutiva del riporto)

Art. 20 - (recesso del riporto e penale)

Art. 22 - (disciplina del riporto concluso in proprio dalla banca mandataria)

Art. 23 - (clausola di mediazione)

(1) In alternativa a tale articolo può adottarsi la seguente pattuizione:

A garanzia dell'operazione, il prestatario è tenuto a versare alla banca mandataria del prestatore il controvalore in denaro e/o valori mobiliari valutati secondo i criteri indicati nel modulo allegato al presente contratto dei titoli prestati, aumentando dello scarto del <...> per cento che deve permanere per tutta la durata del prestito, con facoltà comunque della banca mandataria di esigere, in ogni momento, dal prestatario eventuali integrazioni dello scarto medesimo.

Tale controvalore, aumentato del relativo scarto, è costituito in pegno ai sensi dell'art. 1851 c.c. ed è accreditato in un apposito conto acceso presso la banca mandataria del prestatore, indisponibile per il prestatore medesimo.

Resta comunque inteso che, qualora il predetto scarto, in relazione all'andamento dei titoli prestati e/o valori mobiliari costituenti il controvalore, risulti nel corso del rapporto superiore a quello convenuto di almeno il <...> per cento, la banca mandataria del prestatore provvede alla liberazione, in favore del prestatario, di quella parte di controvalore in eccedenza. Viceversa, qualora lo scarto in discorso, al ricorrere dei presupposti indicati al precedente comma, risulti nel corso del rapporto inferiore a quello convenuto di almeno il <...> per cento, il prestatario è tenuto a versare alla banca mandataria del prestatore altri valori mobiliari e/o denaro al fine di ripristinare la percentuale pattuita per lo scarto medesimo.